

18 Novembre 2021



La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile - H7

Profili applicativi

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

IL TRACCIATO H7 - LA DICHIARAZIONE IN DOGANA PER L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DI SPEDIZIONI CHE FRUISCONO DI UNA FRANCHIGIA DAL DAZIO ALL'IMPORTAZIONE

ALCUNE PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE:

L'**importazione definitiva** si perfeziona attraverso due momenti successivi:

1. **L'immissione in libera pratica** che permette alla merce di acquisire lo *status* di merce unionale, dopo aver assolto i dazi (ove previsti) e applicato le misure di politica commerciale;
2. **L'immissione in consumo** che comporta l'applicazione ai beni della fiscalità interna (IVA e accise).

La **dichiarazione doganale** è una manifestazione di volontà, effettuata da chiunque (residente nell'UE) sia in grado di presentare o far presentare alla dogana competente la merce e la documentazione necessaria, diretta a vincolare le merci ad un determinato regime doganale, al quale sono collegati effetti giuridicamente determinati

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

La compilazione e l'invio del DAU valorizzando i campi relativi all'IMPORT si traduce nella trasmissione di un messaggio IM al SISTEMA TELEMATICO DOGANALE.

Il tracciato H7 è uno dei messaggi all'importazione che sostituiranno il **messaggio IM**

Messaggio	Dichiarazione
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione merci nel quadro di scambi con territori fiscali speciali
H6	Dichiarazione in dogana nel traffico postale per di immissione in libera pratica
H7	Dichiarazione in dogana per immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione
I1	Dichiarazione semplificata
I2	Notifica di presentazione in dogana di merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o per dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ADM

L'effettiva implementazione degli istituti previsti dal CDU presuppone l'adeguamento – da parte delle singole Amministrazioni nazionali – di tutti i sistemi informativi che non prevedano lo scambio di messaggi nel dominio comune con gli altri Stati membri.

In particolare, la Commissione UE – attraverso un *Work Programme* aggiornato da ultimo con Decisione di Esecuzione del 13.12.20219 e il MASP-C (*Multi Annual Strategic Plan for electronic Customs*) – ha fissato il termine finale del 31 dicembre 2022 per l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione e dei regimi speciali all'importazione.

La progressiva reingegnerizzazione del sistema informativo di ADM comporterà il superamento del STM, che sarà sostituito dalla **“Piattaforma di Accoglienza”** attraverso la quale i vari operatori coinvolti nel processo di sdoganamento all'importazione fruiranno dei nuovi servizi resi da ADM.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - segue

Tra questi, il “**Servizio IMPORT**”, attraverso il quale è possibile presentare la dichiarazione doganale, chiederne la revisione su istanza di parte o l’annullamento.

In particolare, l’invio di una dichiarazione doganale avviene tramite l’operazione “*invioDichiarazione*”, valorizzando l’insieme dei dati rilevanti in base alla tipologia di dichiarazione che si sta inviando.

Al di là del momento iniziale della autenticazione e autorizzazione ai servizi sul **Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli**, il dialogo con la Piattaforma di Accoglienza avviene in modalità System-to-System, ovvero con colloquio tra sistemi senza ausilio di un’interfaccia grafica.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - segue

In linea con le mappe dei processi di sdoganamento definite dalla Commissione Europea in collaborazione con gli Stati Membri, nella versione reingegnerizzata di AIDA si è provveduto a distinguere temporalmente le diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale.

In particolare, per ogni dichiarazione vengono distinte le fasi di:

1. **presentazione;**
2. **accettazione;**
3. **attribuzione del controllo** (esito CDC)
4. **svincolo.**

L'**accettazione** della dichiarazione è notificata al dichiarante attraverso l'attribuzione del numero di registrazione ***Master Reference Number (MRN)***

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

LA DICHIARAZIONE DOGANALE PER LE SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE - H7

Dal 1 luglio 2021, viene meno la soglia di esenzione IVA per le importazioni di beni di valore inferiore ai 22 €, mentre resta ferma la franchigia daziaria al di sotto della soglia di valore di 150 €.

Conseguentemente, tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.

In considerazione dell'impatto sull'attività doganale di tale riforma, che coinvolge pesantemente le vendite a distanza di beni importati, si è previsto che per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore ai 150 € (soglia di esenzione dal dazio) o aventi natura non commerciale inviate da un privato ad un altro privato, sia possibile utilizzare in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica, un *Super-Reduced Data Set*, **il tracciato H7**, modalità dichiarativa che contempla un set ridotto di dati da inserire, specificati nella colonna H7 dell'allegato B del Regolamento Delegato 2246/2015.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di valore trascurabile – H7

Ambito di operatività

LA DICHIARAZIONE DOGANALE PER LE SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE – H7

Il tracciato H7 è utilizzabile a condizione che:

- Il valore intrinseco della spedizione non sia superiore a 150 €;
- Non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA;
- Non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla tipologia di merci. Al riguardo, si ricorda che sono esclusi dalla franchigia daziaria i prodotti alcolici; i profumi e l’acqua da toilette; i tabacchi e i prodotti del tabacco;
- Le merci immesse in libera pratica non siano vincolate ad altro regime precedente diverso dal transito; pertanto, non è utilizzabile il tracciato H7 se le merci, dopo essere state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, sono vincolate al regime del deposito doganale, ovvero per i regimi identificati dai codici 42 e 63 (merci immesse in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo ove verrà riscossa l’IVA).

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

MECCANISMO ORDINARIO:

L'IVA viene riscossa all'atto dell'importazione. In tale caso nel *data element* «Codice Procedura Aggiuntiva» va inserito il codice **C07**.

L'utilizzo del tracciato H7 comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria, mentre qualora si voglia accedere alle aliquote agevolate occorrerà presentare una dichiarazione contenente il tracciato standard dei dati.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

REGIME DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPORTAZIONI (Import One Stop Shop – IOSS):

Possono aderire a tale modalità di assolvimento dell'IVA:

1. i fornitori che vendono la merce a un cliente UE, generalmente tramite il proprio negozio on-line;
2. i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche per la vendita a distanza dei fornitori sottostanti, in qualità di “fornitori presunti”.

Qualora i soggetti di cui sopra non siano stabiliti nell'UE, per poter utilizzare il regime IOSS devono provvedere alla nomina di un intermediario stabilito in UE, salvo che non vi sia un accordo di mutua assistenza IVA tra l'UE ed il Paese in cui sono stabiliti, limitatamente alla vendita di merci provenienti da tale paese terzo.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

REGIME DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPORTAZIONI (Import One Stop Shop – IOSS):

Al fine di poter aderire, è necessaria una preventiva registrazione presso la competente autorità fiscale (in Italia, AE). L'adesione a tale meccanismo implica il suo impiego per ciascuna operazione della specie, effettuata in tutti i Paesi UE, mediante l'indicazione nella dichiarazione H7 del numero IOSS IVA.

In tale caso, l'IVA viene pagata come parte del prezzo d'acquisto dall'acquirente al venditore al momento della transazione commerciale, e versata dal venditore successivamente e direttamente al suo Stato membro di identificazione.

Al fine di evitare una doppia imposizione, la merce oggetto di dichiarazione doganale non è soggetta ad IVA. In tale caso nel *data element* «Codice Procedura Aggiuntiva» vanno inseriti i codici **C07** e **F48**, e la liquidazione dei diritti sarà pari a 0.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Tale regime speciale è applicabile alle spedizioni (di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro) nel caso di importazione nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto ovvero in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.

Tale modalità di assolvimento dell'IVA è stata pensata soprattutto con riferimento agli operatori postali, ai vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono quali rappresentanti in dogana, e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell'aliquota IVA applicata, dell'imposta riscossa e la corrispondenza con i documenti contabili.

In tal caso, l'acquirente paga l'IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana, che a sua volta versa alle autorità doganali solo l'IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese, con cadenza mensile ed entro il termine di pagamento del dazio all'importazione, ovvero il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Al momento dell'importazione, la dichiarazione H7 dovrà contenere, nel *data element* «Codice Procedura Aggiuntiva», i codici **C07** e **F49**.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o con dilazione di pagamento, e presuppone l'autorizzazione alla stessa previa costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di una cauzione adeguata.

I beni importati con l'utilizzo del regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria; qualora sia prevista, per i beni importati, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, la persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura ordinaria di importazione ed il meccanismo ordinario di pagamento., presentando una dichiarazione contenente il tracciato standard dei dati.

La dichiarazione doganale per le spedizioni di modico valore – H7

Ambito di operatività

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IVA

REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE

Il sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione un'apposita funzione, attivabile tramite il servizio "Situazione Contabile", che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni consegnate nel mese di riferimento.

Per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile riepiloga il numero di spedizioni effettivamente consegnate ed il relativo importo IVA giornaliero che risulta contabilizzato. Soltanto a seguito della validazione, la dichiarazione si considera regolarmente presentata.

In caso di mancata consegna o mancata accettazione dei beni da parte dell'acquirente/importatore, il dichiarante deve conservarne prova al fine di giustificare l'esonero dal pagamento dell'IVA su tali importazioni.

Le merci devono essere riesportate in vista della loro restituzione all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato dallo stesso.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE